



## COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

C.A.P. 80038 - PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA N° 47 DEL 26 SET. 2014

Oggetto: Attività di caratterizzazione ambientale dello Stabilimento ALENIA Aermacchi SpA- Viale dell'Aeronautica- Pomigliano d'Arco, ricadente nell'ex SIN "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano . Messa in sicurezza di emergenza e successiva bonifica acque di falda.

### IL SINDACO

Premesso che:

Il Dlgs 152/2006 del 3/04/2006 e ss.mm.ii ad oggetto " Norme in materia ambientale" disciplina nella Parte IV- Titolo V, art.242 e segg. le norme in materia di bonifica dei siti contaminati;

l'art.242, co.3, del predetto D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii stabilisce che qualora , a seguito di indagine, si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento è tenuto ad attivare le procedure per l'adozione di tutti i necessari interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale del sito oggetto di inquinamento;

Vista la nota trasmessa dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD -UOPC 51, prot. n. 1318/UOPC 51 del 22/09/14 pervenuta in data 24/09/14, relativa alla comunicazione dell'ARPAC del 17/09/14 circa la trasmissione dei rapporti di prova delle acque di falda prelevati presso lo Stabilimento Alenia Aermacchi nell'ambito delle attività di caratterizzazione ambientale del suddetto stabilimento;

Considerato che il rapporto evidenziava una contaminazione delle acque di falda per la presenza di Cromo VI ( esavalente) in corrispondenza dei piezometri Pz P2 e Pz D1 con concentrazioni molto superiori alla corrispondente CSC della tab.2, Alleg.V, Parte IV, Titolo V del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm. ii;

Considerate altresì le caratteristiche tossicologiche dell'elemento, riportate nella scheda di sicurezza e che il piezometro D1 è localizzato sul confine di proprietà dell'Alenia e quindi al punto di conformità idraulica, l'ARPAC dà immediata comunicazione del superamento delle CSC per gli adempimenti consequenziali e per l'adozione degli idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza dell'acqua di falda , nelle more della trasmissione dei risultati analitici degli altri parametri ricercati nella matrice acqua di falda;

Atteso che il Responsabile della UOPC 51 dell'ASL NA 3 SUD nella succitata nota, a tutela della salute pubblica, ha chiesto l'emissione di ordinanza per la messa in sicurezza della falda e la successiva bonifica come previsto dal D.Lgs 152 e s.mi;

Considerata:

l'urgenza di provvedere onde evitare pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti dalla presenza della citate sostanze tossiche ;  
la situazione di contingibilità del fenomeno;

Visto:

l'art. 50 comma 5, del T. U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/ 2000, ;  
che il presente provvedimento è finalizzato a prevenire ed eliminare situazione di grave pericolo per la collettività ;

Viste le note di cui in preambolo;

#### ORDINA ad horas

Alla Alenia Aermacchi SpA di predisporre gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e la successiva bonifica della falda acquifera , in corrispondenza dei piezometri Pz P2 e Pz D1 -posizionati nello stabilimento di Pomigliano d'Arco- viale dell'Aeronautica- per la presenza di Cromo VI ( esavalente) con concentrazioni molto superiori alla corrispondente CSC della tab.2, Alleg.V,Parte IV, Titolo V del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm. ii, e, pertanto molto pericoloso per l'uomo e per l'ambiente come si evince nella nota dell'ARPAC in preambolo.

Gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata all'interessato oltre che trasmessa, a mezzo pec, alla Regione Campania , alla Provincia di Napoli, all'ARPAC e all'ASL NA 3SUD-UOPC 51- per gli atti consequenziali nonché , per opportuna conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Che, stante l'urgenza del presente atto al fine di prevenire ulteriori possibili pericoli igienico - sanitari per i cittadini e di aggravamento di inquinamento ambientale, non si dà luogo alla procedura di "Avvio del Procedimento" prevista dall'art. 7 della legge n. 241/90;

Responsabile dei procedimento è la Dott.ssa Coppola Laura ,Responsabile del Servizio Ambiente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Napoli nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

La presente Ordinanza, viene trasmessa alla Segretaria Generale per l'inserzione nel registro cronologico di cui all'art. 39, comma 2, del Regolamento degli uffici e dei servizi e nell'Albo del Comune.

Li 26/09/2016



IL SINDACO  
Dott. Raffaele Russo